

Associazione Genitori tarantini – ets

Via Cagliari, 74 – 74121 Taranto

Cod. Fisc. 90256630733

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento Sviluppo Sostenibile

[DISS@pec.mite.gov.it](mailto:DISS@pec.mite.gov.it)

E, p.c.,

Procura Generale della Corte dei Conti. Roma

[procura.generale.appelli@corteconticert.it](mailto:procura.generale.appelli@corteconticert.it)

Procura Regionale Corte dei Conti Roma

[lazio.procura@corteconticert.it](mailto:lazio.procura@corteconticert.it)

OGGETTO: Osservazioni da parte del pubblico sulla domanda di riesame dell'aia ad istanza di Acciaierie D'Italia s.p.a., n. prot. MITE/25355

La sottoscritta CINZIA ZANINELLI, nata a \_\_\_\_\_, in proprio nonché quale legale rappresentante dell'Associazione Genitori tarantini ETS, con sede legale in Taranto, alla via Cagliari 74, formula le seguenti osservazioni.

## 1- NULLITA' DEL PROCEDIMENTO PER FRODE ALLA LEGGE

E' pendente presso il Tribunale di Milano, sez. Specializzata imprese, un giudizio promosso da alcuni aderenti all'associazione Genitori tarantini, i quali hanno richiesto, quale principale domanda, la chiusura dell'area a caldo del siderurgico. Detto giudizio è attualmente sospeso, in quanto il Tribunale, dichiarando ammissibile la domanda di inibitoria collettiva, ha rimesso, con separata ordinanza, gli atti alla Corte di Giustizia Europea sollevando alcune questioni pregiudiziali ( vedi allegato n. 1 ).

In detto giudizio è stato chiesto al Tribunale di pronunciarsi anche sulla ricorrenza di una frode alla legge messa in atto dalle danti causa di ADI s.p.a. che anche attualmente, proprio con la richiesta di riesame dell'AIA, ha reiterato la condotta illecita e fraudolenta.

E' chiaro che, ove il Tribunale ritenesse fondata l'ipotesi denunciata, l'intero procedimento di riesame dell'aia, nonché il suo eventuale atto conclusivo, sarà ritenuto radicalmente nullo. Inoltre si aprirebbe di ragion filata l'accertamento sulle responsabilità amministrative e/o penali di chi abbia portato a compimento la frode alla legge che si evince soprattutto dalla modifica del contratto di affitto con opzione di acquisto stipulato in Milano il 4 marzo 2020.

All'art. 26 dell'originario contratto del 2017 si elencavano le condizioni che dovevano avverarsi prima della data di scadenza del 31 maggio 2022, poi prorogata in seguito alla confisca dell'area a caldo disposta dalla Corte di Assise di Taranto, per giungere al suo perfezionamento. In seguito alle modifiche apportate in sede transattiva, a queste condizioni se ne è aggiunta un'altra, riportata alla lettera c, sub art. 26.1 (pag. 94 contratto modificato, vedi allegato n. 2) del seguente letterale tenore :

“La modifica e/o integrazione del piano DPCM 2017, mediante una procedura analoga a quella prevista dall'articolo 1, comma 8.1, del D. Lgs. N- 191/2015, conformemente alla Domanda Modifiche Piano Ambientale e tramite l'adozione di un atto di approvazione delle autorità competenti che includa, tra l'altro, un parere favorevole di compatibilità ambientale e, ove richiesto, un parere favorevole di compatibilità sanitaria oppure l'esito positivo di procedura di valutazione del danno sanitario, l'autorizzazione ad innalzare i livelli di produzione a otto milioni di tonnellate l'anno, nonché l'autorizzazione al trattamento/utilizzo del rottame – anche se qualificato come rifiuto- nel forno elettrico ad arco, in conformità alla

normativa applicabile; l'autorizzazione da parte delle autorità competenti all'esercizio degli impianti che saranno gestiti da greenco. “

Tradotto in altre parole, con detta clausola, il promittente acquirente, ora ADI s.p.a, sta dicendo al promittente venditore, cioè lo Stato, tramite la controllata ILVA in a.s.: lo compro a condizione che tu mi garantisca la totale e completa disapplicazione nei mie confronti di tutte le norme di qualità ambientali e di tutela del diritto alla salute, non solo quelle in materia dei controlli, ma anche quelle in materia di valutazione dell'impatto ambientale e di valutazioni del danno sanitario; svolgi la VIA sui nuovi impianti, svolgi le valutazioni sanitarie che credi, alla fine o sono positive o il contratto sarà risolto.

Non può poi sfuggire che, mentre dilagano sui mass media fantasiosi progetti di acciaio green, utilizzando gas ed idrogeno, quello che le parti hanno concordato, dichiarandolo espressamente nell'accordo è il revamping di AFO5 ovvero, eventualmente, un forno elettrico tradizionale nel quale si riciclano rottami anche se qualificati come rifiuti (di quale tipo non si dice), ovvero si usi il DRI.

La potestà della pubblica autorità in materia di salute ed ambiente non può essere oggetto di “trattative private”. L'enormità della condotta fraudolenta risulta di pacifica evidenza considerando i rapporti sulla valutazione del danno sanitario già esistenti al momento della sottoscrizione del contratto modificato e nettamente ostativi alle intenzioni dei contraenti.

La ricorrenza della frode alla legge, per altro verso, si può anche desumere da quando affermato dal Consiglio per i Diritti Umani dell'ONU (UNHRC) che, nel suo rapporto speciale, A/HRC/49/53 approvato all'unanimità dall'assemblea generale ha indicato proprio Taranto, al par. 45, come esempio di quelle zone di sacrificio che sono una macchia che pesano sulla coscienza collettiva dell'umanità ed in cui i diritti umani sono calpestati a causa della collusione fra Governi ed imprese. ( vedi allegato 3) .

Significative ed esemplari per il caso Taranto sono le conclusioni del rapporto speciale. In particolare quelle di cui al par. 53 , in cui si chiede agli stati di fare cessare immediatamente l'esposizione dei residenti nelle zone di sacrificio alle sostanze tossiche. A tal proposito il rapporto cita il caso di una zona di sacrificio negli USA (in America del nord sono 2 le zone di sacrificio ed in Europa occidentale solo una, cioè Taranto) dove i gestori di impianti inquinanti volevano aumentare la produzione, ma, “per fortuna”, ciò gli è stato impedito.

## 2. IMPOSSIBILITA' DI EMANARE UN PROVVEDIMENTO CON VALENZA DI RINNOVO.

L'oggetto del procedimento viene indicato come "riesame dell'AIA con valenza di rinnovo".

Il Riesame ed il rinnovo dell'aia hanno presupposti e finalità del tutto diversi. Il primo è compiutamente disciplinato dal codice dell'ambiente che relega il secondo alle sole ipotesi di scadenza dei termini. Dette ipotesi sono tassativamente elencate al comma 3 dell'art. 29 octies del codice dell'ambiente. Nella fattispecie non ricorre alcuna delle dette ipotesi e pertanto l'aia non potrà essere rinnovata bensì soltanto riesaminata.

Ne deriva, come conseguenza, che ove alla sua scadenza vi siano prescrizioni rimaste inadempite, non potrà aversi alcun rinnovo bensì dovrà procedersi alla diffida ed alla sospensione dell'attività dell'installazione.

Secondo il gestore (punto 2° delle note integrative) varrebbe "Il principio secondo cui, nel caso alcuni adempimenti non possano essere completati nei termini previsti, entro il periodo di validità dell'aia (12 anni) tali adempimenti possono essere riscadenzati in sede di rinnovo dell'aia".

Specifica inoltre il gestore che: "Per espressa previsione normativa il termine dell'aia (il 23 agosto 2023) non è da intendersi come un termine finale entro il quale non opera più il regime autorizzativo e le prescrizioni dallo stesso previste, bensì come momento di passaggio al procedimento di riesame, nell'ambito del quale l'amministrazione potrà esercitare i propri poteri discrezionali, anche in ordine alle prescrizioni non completate".

Questo infondato assunto è contrario sia al diritto comunitario, sia alla normativa nazionale. Per quanto riguarda il primo, si è in attesa della pronuncia da parte della Corte di Giustizia Europea sulla legittimità delle pregresse proroghe; circa il secondo, ADI dimentica che il termine ultimo previsto dal DPCM del 2017 è un termine che deriva dall'applicazione di specifica norma di legge e cioè dall'articolo 6 del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 19. Pertanto esso non può essere derogato da un provvedimento amministrativo, bensì esclusivamente da una nuova proroga stabilita per legge.

Ciò conferma che, allo stato, l'autorità competente, se alla scadenza del termine del 23 agosto 2023 risulteranno inadempimenti al piano ambientale, non avrà alcun potere discrezionale di concedere ulteriori dilazioni, in quanto l'esercizio di un tale potere è espressamente escluso dalla legge vigente che ha vincolato l'azione della p.a.

**3. OMESSA DEFINIZIONE DI RIESAME DELL'AIA PENDENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE VALUTAZIONI DEL DANNO SANITARIO.**

E' tuttora pendente il riesame dell'aia, avviato dal Ministero con D.D 188 del 27.5.2019 ( vedi allegato n. 4) su istanza del Comune di Taranto e con termine di conclusione previsto per il 20 maggio 2020, ampiamente superato, nonostante l'urgenza delle misure precauzionali al fine di contenere il danno sanitario.

Detto riesame è, sia dal punto di vista temporale che logico, propedeutico al riesame oggi richiesto, essendo rivolto a valutare le ulteriori prescrizioni rinvenienti dalle valutazioni del danno sanitario le quali, acquisite nel corso del procedimento, concludono per la non tollerabilità delle emissioni di sostanze tossiche in atto .

Detto provvedimento di riesame è stato impugnato dal gestore dinanzi al TAR di Lecce, ma non risulta né sospeso, né annullato in sede giudiziale ovvero in via di autotutela. .

E' pertanto doverosa la sua conclusione, chiaramente pregiudiziale rispetto all'istanza di riesame di cui all'oggetto.

In altri termini, sino a quando non interverrà una decisione definitiva sulla facoltatività ovvero obbligatorietà dello svolgimento del riesame sulla VDS l'autorità procedente dovrà attenersi a quanto disposto con suo provvedimento la cui esecutorietà non è mai venuta meno.

Ove il procedimento dovesse proseguire senza lo svolgimento della fase relativa alle VDS, esso sarebbe illegittimo per eccesso di potere e pertanto ci si riserva di impugnare il suo l'atto conclusivo che, fra l'altro, sarebbe l'ennesima espressione della denunciata frode alla legge.

#### 4. OMESSA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE RILEVANTE.

La documentazione pubblicata sul sito dell'autorità procedente è del tutto incompleta e non consente al pubblico di essere informato riguardo a diversi aspetti rilevanti, a partire da quello che concerne le emissioni di tutte le sostanze tossiche emesse dall'installazione, per finire allo stato di attuazione delle prescrizioni del piano ambientale. .

Alla richiesta dell'autorità procedente di presentare "una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico", ADI ha risposto (allegato 1 alla nota del 14 aprile 2023) , con una lista di documenti, specificandone la riservatezza. Orbene da tale lista si ritengono riservati addirittura i documenti relativi alle materie prime usate nel ciclo produttivo nonché le BAT implementate. Poiché sia le une che le altre sono esattamente individuate nell'aia di cui si chiede il riesame sorge il dubbio che vi siano state delle modifiche sostanziali non autorizzate. In ogni caso la conoscenza dei relativi dati è

condizione essenziale per mettere in grado il pubblico di formulare osservazioni. Il comportamento omissivo del gestore ha ricevuto acquiescenza da parte dell'autorità procedente, tanto che risultano secretati una lunga di serie di documenti, come si evince dall'elenco di quelli rimanenti che sono stati invece pubblicati. In particolare desta stupore che non siano stati pubblicati neanche i documenti di cui agli allegati E1.1 e E1.2.

Né vale a superare il vizio il richiamo alla documentazione pubblicata da altri siti, quali quello di ARPA Puglia, di ISPRA o dell'Osservatorio su ILVA. In tali siti esiste una enorme quantità di documenti in cui il pubblico non è tenuto a districarsi. E' il soggetto che formula l'istanza che è tenuto a divulgare i dati rilevanti, assumendosene la responsabilità.

Si invita pertanto il responsabile del procedimento a pubblicare la documentazione ritenuta non ostensibile in quanto coperta da inesistente segreto industriale, con riapertura dei termini decorrenti dalla data di nuova pubblicazione.

In base alla sola documentazione pubblicata e in relazione a fatti notori si possono formulare, con cognizione di causa, solo due osservazioni tecniche.

## 5. ATTUALE PERICOLOSITA' DEGLI IMPIANTI.

A tal riguardo si fanno proprie e si propongono come osservazioni dirette a respingere la domanda di ADI le motivazioni rese dalla Corte di Assise di Taranto circa lo stato di fatto degli impianti al momento del deposito della sentenza, avvenuto in data 20 novembre 2022.

Nel capitolo dedicato alla confisca degli impianti ( cap. XIV, pag 3551 e segg., vedi allegato 5) si legge :

“Ad avviso di questa Corte la descrizione dello stato attuale degli impianti, nonché lo stato dei lavori riguardanti il piano ambientale AIA 2012, per come è emersa da tutta l'istruttoria dibattimentale, non consente di ritenere in alcun modo superato il presupposto legittimante il sequestro preventivo, nel senso che lo stabilimento ancora produce emissioni che mettono in pericolo la salute pubblica, situazione che, è ragionevole presumere, non potrebbe essere evitata con la libera disponibilità della res da parte della società ILVA. In particolare la situazione emersa dal dibattimento, aggiornata al momento della decisione finale, evidenzia la mancata esecuzione del piano ambientale sicché deve dirsi concreto ed attuale il pericolo di ulteriori conseguenze negative in termini di ambiente e salute. Tenendo presente che al momento della decisione finale solo una parte delle prescrizioni idonee ad eliminare le situazioni di pericolo risultava realizzata, con la conseguenza che il dissequestro dell'area a caldo provocherebbe gravissime conseguenze a causa dei rischi rilevanti che l'impianto ancora

presentava. Considerato che i lavori riguardanti il piano ambientale, ancora non eseguiti, afferiscono interventi importantissimi relativi ad aree dello stabilimento che dall'esame dei periti in tema di incidente probatorio sono risultate tra le più inquinanti; ad esempio l'assenza delle barriere frangivento dell'area GRF, dalle quali proveniva e proviene tutt'ora lo scarico incontrollato delle c.d. paiole, con conseguenze disastrose per la salute e per l'ambiente; o, ancora, il mancato completamento dei lavori nell'area agglomerato, dalle cui linee derivano le emissioni di diossine che provocavano e continuano a provocare danni incalcolabili alla salute dei lavoratori e dei cittadini. Infine, essendo oggetto dei recentissimi rapporti di ARPA Puglia riguardanti i livelli di benzo(a)pirene nel quartiere Tamburi, non può non essere inclusa nelle evidenze di mancata attuazione del piano ambientale l'area cokeria che può verosimilmente essere ritenuta la causa degli elevatissimi livelli riscontrati, in particolar modo dovuti al mancato rifacimento delle batterie 10 e 11.

“Peraltro, anche una eventuale realizzazione completa dei lavori AIA, ritenuti idonei a risolvere i problemi ambientali del siderurgico non darebbe alcuna garanzia di certezza sul rendimento non inquinante degli impianti stessi, in considerazione del previsto aumento della produzione”.

A distanza di quattro mesi dall'accertamento svolto dalla Corte di Assise la situazione è rimasta invariata e tale rimarrà nei prossimi tre mesi, essendo inverosimile che si portino a compimento i rilevanti lavori rimasti ineseguiti. Ne deriva che, anche per questo verso, l'autorità procedente avrà il dovere di respingere la domanda di riesame. L'inosservanza di tale dovere, con riferimento alla richiesta di aumento della produzione, avrebbe anche un rilievo penale, in quanto sarebbe ipotizzabile il concorso in un nuovo disastro ambientale: basti pensare che nel corso degli ultimi anni ARPA ha rilevato numerose volte picchi elevati benzene sebbene la produzione si sia attestata a livelli inferiori a 4 milioni di tonnellate. E' facile prevedere cosa potrebbe accadere elevandola al doppio.

## 6. RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

L'AIA è lo strumento individuato in sede comunitaria per ridurre e prevenire l'inquinamento delle installazioni industriali. La prima aia rilasciata all'installazione di Taranto nel 2011 si tradusse nell'esatto opposto, perché fu lo strumento per aumentare l'inquinamento. Basti citare l'autorizzazione ad aumentare la produzione sino a 15 milioni di tonnellate/anno di acciaio, l'attestazione che gli impianti erano adeguati alle BAT, l'autorizzazione ad usare il petcoke (con aumento esponenziale delle emissioni di benzo(a)pirene).

Questa prima autorizzazione fu riesaminata in seguito alle note vicende che portarono al sequestro penale preventivo degli impianti. Nel corso del complesso procedimento penale, denominato “Ambiente Svenduto”, si appurò, addirittura,

che detta aia venne in pratica dettata dai gestori degli impianti alla pubblica autorità.

L'odierno procedimento di riesame sembra destinato a riprodurre lo stesso infausto esito dell'aia del 2011. Infatti il gestore ha richiesto di aumentare la produzione di acciaio da sei milioni di tonnellate (limite imposto dal DPCM del 2017) ad 8 milioni. Tuttavia nulla dice in merito alla c.d. "decarbonizzazione", tanto sbandierata sia dal Presidente che dell'a.d. di ADI s.p.a, nonché dall'autorità competente e dal Governo, non esistendo alcun piano e/o progetto sottoposto all'attenzione dell'autorità procedente.

D'altronde non poteva che essere così poiché è la stessa legge che attesta la mancanza di qualunque piano attinente alla "decarbonizzazione". Infatti, in sede di conversione del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, sono state introdotte, con riguardo a ILVA, le seguenti norme: "4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti (omissis):

"1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia è autorizzata alla costituzione di una società, allo scopo della conduzione delle analisi di fattibilità, sotto il profilo industriale, ambientale, economico e finanziario, finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un impianto per la produzione del preridotto – direct reduced iron. "

Ciò attesta che qualsiasi ipotesi di ridurre l'inquinamento causato dal ciclo integrale a carbone è, allo stato, una mera congettura che riguarda un futuro remoto e che il richiesto aumento della produzione avverrà usando l'attuale area a caldo dell'installazione.

Rebus sic stantibus , il rigetto della richiesta del gestore dovrebbe essere scontato, poiché l'autorizzazione ad aumentare la produzione avrebbe come conseguenza l'aggravamento delle emissioni tossiche. Senonché , come si è detto, tale rigetto implicherebbe la risoluzione del contratto di affitto con opzione di acquisto la cui conclusione fu autorizzata dal Governo .

In conclusione, l'autorità competente si troverà in una eclatante ipotesi di conflitto di interessi: autorizzando l'aumento porrà in essere quelle stesse condizioni che determinarono un grave disastro ambientale; negandolo metterà nel nulla il dispendioso percorso intrapreso per riportare in mano pubblica il controllo dell'impresa che gestisce gli impianti.

L'ostinazione del Governo nel negare questo conflitto, resa palese dall'ultimo decreto legge "salva ILVA" , il n. 2 del 2023, ripristinante l'immunità penale con l'aggiunta dell'immunità amministrativa, è destinata, prima o poi, ad essere sconfitta perché lo Stato di Diritto ha gli strumenti per arginare l'arroganza del potere che, nel caso di Taranto, ha sorpassato ogni limite di tollerabilità.

Per questo motivo le presenti osservazioni vengono inviate anche alla Procura della Corte dei Conti, essendo in atto uno sperpero di miliardi di euro che sono investiti facendo affidamento su un nuovo provvedimento di aia illegittimo, come evidenziato, sotto molteplici profili.

P.T.M.

Si chiede che l'autorità procedente, in accoglimento delle osservazioni, respinga la domanda di riesame in oggetto , avviando il procedimento di sospensione dell'attività produttiva , con ogni più ampia riserva, in caso contrario, di impugnare il provvedimento conclusivo, sia presso l'autorità giudiziaria amministrativa, sia presso quella ordinaria.

Si allegano:

- 1) Ordinanza Tribunale di Milano 16.9.2022;
- 2) Contratto 4 marzo 2020;
- 3) UNHRC risoluzione 49/53;
- 4) Decreto direttoriale n. 188 dl 2019;
- 5) Corte di Assise di Taranto, cap. Confisca.

Taranto,  
2023

lì

20

Cinzia Zaninelli

maggio